



Data: 18 marzo 2022

Note esplicative sulla modifica del 18 marzo 2022 dell'ordinanza 3 COVID-19

Art. 4 cpv. 2 lett. a^{bis}: secondo il diritto vigente, i cittadini di Stati terzi provenienti da Paesi o regioni a rischio possono entrare in Svizzera per un soggiorno esente da permesso di 90 giorni al massimo in un periodo di 180 giorni senza attività lucrativa unicamente se sono stati vaccinati. La disposizione riguarda in particolar modo i soggiorni turistici o di visita (art. 4 cpv. 2 lett. a). D'ora in poi anche le persone guarite potranno entrare in Svizzera per un tale soggiorno. L'allegato 1a numero 2 indica quali persone sono considerate guarite.

Art. 4 cpv. 2 lett. c: d'ora in poi è derogato per principio al divieto d'entrata per i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni.

Art. 4 cpv. 2^{bis}: secondo il diritto vigente, i bambini sotto i 18 anni che entrano accompagnati da adulti vaccinati (p.es. genitori, fratelli e sorelle, nonni o altre persone di accompagnamento) non devono presentare un'attestazione di vaccinazione. Secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c, nel caso di bambini e ragazzi occorre per principio derogare al divieto d'entrata. Il capoverso 2^{bis} può pertanto essere abrogato.

Art. 4 cpv. 2^{ter}: secondo il diritto vigente, per le persone vaccinate può essere erogata una restrizione temporanea dell'entrata se la situazione epidemiologica in uno Stato si deteriora improvvisamente, in particolare perché è rilevata una variante immunoevasiva del virus (attivazione di un «freno d'emergenza»). Laddove uno Stato Schengen adotta questo tipo di restrizione, il Consiglio dell'UE dovrebbe esaminare la situazione in modo coordinato e in stretta collaborazione con la Commissione Europea. Nell'interesse di tutti gli Stati membri, il «freno d'emergenza» dev'essere attivato solo a condizioni molto restrittive. Al bisogno, i Paesi o le regioni figurano nell'allegato 1 numero 2. D'ora in poi sarà possibile attivare il «freno d'emergenza» nei confronti di persone guarite (art. 4 cpv. 2 lett. a^{bis}) e di bambini e ragazzi sotto i 18 anni (art. 4 cpv. 2 lett. c).

Art. 10: la revoca dell'articolo 4 capoverso 2^{bis} rende necessario un adeguamento redazionale dell'articolo 10.

Allegato 1a

Il riconoscimento dei certificati di guarigione dalla COVID-19 e dei certificati di vaccinazione anti-COVID-19 è retto di principio dall'Ordinanza sui certificati COVID-19. Secondo l'articolo 5, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiorna costantemente l'allegato 1a, conformemente alle norme internazionali armonizzate ai sensi dell'interoperabilità e del riconoscimento internazionale. Questo per garantire che vengano riprese le norme corrispondenti dell'UE.



Modifica di altri atti normativi

L'articolo 27a capoverso 11 e l'allegato 1a n. 2.1 dell'ordinanza 3 COVID-19, l'allegato 3 n. 1.2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 e l'allegato 2 n. 2.1 lett. a dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori sono stati adattati in linea con l'attuazione della raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio e in linea con il regolamento (UE) 2021/953. La durata di una guarigione è ridotta da 270 a 180 giorni, il che si applicava generalmente nell'area dell'UE in precedenza.

La Commissione europea ha recentemente deciso di permettere il rilascio di certificati di guarigione basati su un risultato positivo di un test rapido dell'antigene o di un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2; finora, solo i test PCR sono stati approvati per questo scopo. Il riconoscimento di questi certificati è obbligatorio. Lo stesso vale per le regole comuni per l'entrata nello spazio Schengen, motivo per cui il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la raccomandazione 2022/290. Per garantire una procedura coerente devono essere effettuati aggiustamenti analoghi riguardo all'entrata o all'entrata con prove alternative. Le persone guarite sono ora autorizzate ad entrare nel paese con un risultato positivo di un test rapido dell'antigene o con un'analisi immunologica di laboratorio – indipendentemente dal fatto che la prova sia fornita da un certificato o da una prova alternativa.

L'allegato 1a n. 2.1 dell'ordinanza 3 COVID-19 e l'allegato 2 n. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori nonché l'allegato 3 n. 1.1 e 2.2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 sono adattati di conseguenza. Il rilascio di certificati di guarigione basati su un risultato positivo di un test rapido dell'antigene o di un'analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 non è oggetto di questa modifica.

* * *